



Federazione  
Scacchistica  
Italiana 



Fondata il 20 settembre 1920–Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930  
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria–Viale Regina Giovanna 12–20121 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato GOLINO Pasquale (id FSI 158713)

Con segnalazione del 28 maggio 2017 veniva riferito dall'Arbitro principale del VI Torneo Scacchistico “Città di Pavia” GANCI Stefano (A.I.) che: *“il giocatore, iscritto al torneo Open C, non si è presentato in sala di gioco al secondo turno. Contattato dall'organizzatore prima del termine del secondo turno, dichiara allo stesso che non era a conoscenza della norma di dover avvisare per tempo della sua assenza e che resterà assente anche al terzo turno, per rientrare poi al quarto turno. Prima dell'inizio del quarto turno il giocatore dichiara al sottoscritto che non era a conoscenza della norma sopra indicata. Il sottoscritto gli ricorda i motivi per i quali è necessario comunicare entro i termini previsti dal regolamento la propria assenza”*.

In data 9 giugno 2017 Golino Pasquale comunicava *“di essere dispiaciuto per l'accaduto, di non sapere di avere l'obbligo di avvertire e di non aver preso parte al turno di gioco a casua di un malessere”*.

L'articolo 7.5.2 del Regolamento Tecnico Federale dispone che: *“il giocatore che intende assentarsi per un singolo turno deve comunicarlo all'Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente. In caso di forza maggiore lo stesso deve cercare di mettersi in contatto con l'Arbitro principale entro un'ora dall'inizio del turno cui deve assentarsi. In tale caso l'Arbitro principale dovrà provvedere a esporre i nuovi abbinamenti fatti tenendo conto dell'assenza. L'annuncio di un eventuale terza assenza deve essere considerata comunicazione di ritiro”*.

L'assenza di un giocatore non tempestivamente comunicata rappresenta in ogni caso una alterazione del regolare svolgimento della gara e come tale va stigmatizzata.

Per tale motivo, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, si dispone la sanzione della **ammonizione** nei confronti del tesserato GOLINO Pasquale.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 15/6/2017

Il Giudice Sportivo Nazionale  
Elia Mariano

